

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

34° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1982

Presidenza del Presidente GUALTIERI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Salvaguardia della competenza delle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia » (1930), d'iniziativa dei senatori Brugger ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 347, 348, 349
FONTANARI (Misto-SVP)	348
REBECCHINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	349
VETTORI (DC), relatore alla Commissione	348

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Salvaguardia della competenza delle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia » (1930), d'iniziativa dei senatori Brugger ed altri
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Salvaguardia della competenza delle provincie autonome di Trento e di Bolzano in materia di contenimento dei consumi energetici e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia », d'iniziativa dei senatori Brugger, Mitterdorfer, Fontanari, Segnana, Salvaterra, Vettori e Mascagni.

Prego il senatore Vettori di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

V E T T O R I , *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, la legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente il contenimento dei consumi energetici e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, è diventata tale dopo un lungo cammino parlamentare iniziato nella VII legislatura: in particolare, anche per la rinuncia fatta dal Senato il 13 maggio 1982 ad introdurre nel disegno di legge n. 655-*bis* norme di precisa salvaguardia delle potestà legislative attribuite alle provincie autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670.

La relazione dei proponenti che accompagna il disegno di legge dà dettagliato rendiconto della volontà espressa anche dalla Camera dei deputati di perseguire la salvaguardia in parola e della contraddittoria mancanza di coordinamento o della esplicita esclusione o menzione in materia nel testo approvato. Il Senato ha preferito varare una legge importante assai attesa, impegnandosi peraltro ad una rettifica che contemplasse la potestà delle due provincie autonome.

Come è noto, esse, sin dal 1948, godono di attribuzioni primarie in talune materie, e tali attribuzioni sono state allargate in occasione del cosiddetto « pacchetto » di misure a favore delle popolazioni altoatesine. Tra le attribuzioni primarie, da tempo esercitate, si annoverano quelle in materia di energia idroelettrica, edilizia ed urbanistica, lavori pubblici ed altre considerate dalla legge n. 308 sopra citata.

La tutela della speciale autonomia è legata alla forma di finanziamento delle provincie, che avviene attraverso l'articolo 78 dello statuto speciale secondo parametri fissi e secondo quote variabili legate alle spese dello Stato per materia.

Queste circostanze causano un primo inconveniente giuridico per conflitto di competenze e per incompatibilità tra delega (prevista largamente dalla legge n. 308 a favore delle Regioni a statuto ordinario) e potestà autonoma. Un secondo inconveniente di carattere pratico si presenta per l'inoperatività delle norme statali con la conseguente forzata inerzia in campi in cui le provincie hanno già da tempo legiferato. L'ipotesi alterna-

tiva è l'impugnativa della legge avanti la Suprema corte, con susseguente attesa di più anni.

L'articolo unico del disegno di legge elimina detti inconvenienti fissando l'inapplicabilità — per le provincie di Trento e Bolzano — della delega espressa nella legge n. 308 all'articolo 7, primo comma, del procedimento di ripartizione fondi di cui al quarto comma dell'articolo 12, dell'attribuzione delle potestà di cui all'articolo 15, primo comma, della stessa legge n. 308, con riferimento all'articolo 117 della Costituzione. Fatta salva la posizione giuridica, le provincie di Trento e Bolzano potranno ottenere le quote di loro spettanza anche sulla citata legge n. 308, attraverso il normale canale dell'articolo 78 dello statuto speciale.

Per le chiare motivazioni documentate anche nella seduta del Senato del 13 maggio 1982 e per l'impegno largamente condiviso in tale occasione per la rettifica giuridico-sostanziale sopra illustrata, si propone quindi l'approvazione di quanto richiesto col disegno di legge da tutti i senatori proponenti, con l'auspicio che anche la Camera proceda parimenti in breve tempo.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Vettori per l'ampia e puntuale relazione e comunico che la 1ª Commissione ha espresso sul disegno di legge parere favorevole.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Desidero ricordare che il problema era stato sollevato in Assemblea durante la discussione del disegno di legge sulle fonti di energia rinnovabili, nella seduta del 13 maggio 1982, e che, se anche il testo non venne modificato per non rinviarlo alla Camera, le varie parti politiche si erano assunte l'impegno di presentare un provvedimento tale da colmare le lacune. A ciò dobbiamo quindi provvedere oggi col disegno di legge, presentato proprio come traduzione di quell'impegno.

F O N T A N A R I . Ringrazio il senatore Vettori per la relazione ampia e chiara svolta sul disegno di legge, così come ringrazio il Presidente per le parole che ha voluto aggiungere per ribadire i motivi che hanno portato alla discussione odierna.

10ª COMMISSIONE

34º RESOCONTO STEN. (22 luglio 1982)

Si tratta di un atto doveroso, di riparazione di una svista del legislatore; altrimenti, con la legge per il contenimento dei consumi energetici — peraltro assai interessante e proficua per tutte le esigenze della nostra collettività — si sarebbe originato un contenzioso per quanto riguarda le provincie autonome di Trento e Bolzano.

Non ho altro da aggiungere se non la raccomandazione ai colleghi di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

REBECCHINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il Governo è favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670, e delle relative norme di attuazione, non si applicano alle provincie autonome di Trento e di Bolzano la delega prevista all'articolo 7, primo comma, il procedimento di ripartizione previsto all'articolo 12, quarto comma, e l'attribuzione della potestà prevista all'articolo 15, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Le quote dello stanziamento complessivo di cui all'articolo 27 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono devolute alle provincie autonome di Trento e di Bolzano a norma dell'articolo 78 dello statuto speciale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1972, n. 670.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI